

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2776/77 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1977

**che concede, per la campagna 1977/1978, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che, per la campagna 1977/1978, è stata concessa con regolamento (CEE) n. 2775/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977<sup>(3)</sup>, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola; che risulta così soddisfatta la condizione cui è subordinata, a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70, la concessione della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati; che, in considerazione del volume ridotto della produzione della campagna 1977/1978, è opportuno escludere dalla possibilità di cui sopra i mosti di uve destinati alla produzione di succhi di uve;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70, per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l'importo dell'aiuto può essere maggiorato sino al 20 %; che, dati i gravi rischi cui vanno soggetti i mosti nel corso di una conservazione prolungata, è opportuno disporre un aumento del 20 % dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2015/76 della Commissione, del 13 agosto 1976, relativo ai contratti di magazzinaggio per i vini da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2206/77<sup>(5)</sup>,

considerando che, per alleggerire durevolmente il mercato ed evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi, è d'uopo autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti che formano oggetto di contratto di magazzinaggio a breve termine, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È concessa la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

I mosti di uve che hanno fatto oggetto di contratto di magazzinaggio a lungo termine non possono essere destinati alla produzione di succhi d'uva.

*Articolo 2*

Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2015/76 è maggiorato del 20 %.

*Articolo 3*

Su domanda dell'interessato, i contratti di magazzinaggio a breve termine, conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

In tal caso, per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quali detti quantitativi formano oggetto di tale contratto.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 16 dicembre 1977.

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 221 del 14. 8. 1976, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 255 del 6. 10. 1977, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---